



FAI

FONDO  
AMBIENTE  
ITALIANO

# Statuto della Fondazione

Sede legale e operativa:  
La Cavallerizza  
Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano  
Tel. 02 467615.1 - Fax 02 48193631

# STATUTO

**art. 1** É costituita una Fondazione denominata:

“FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO”

con sede in Milano. Rappresentanze, Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.

La Fondazione potrà far uso anche della denominazione “FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano” o della forma abbreviata “FAI”.

**art. 2** Il FAI ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano.

Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e del paesaggio;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte.

In relazione a quanto sopra il FAI può altresì promuovere attività di studio, ricerca scientifica e documentazione.

In particolare il FAI può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza; ciò anche in accordo con altri enti con analoghe finalità;
- svolgere attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e comunque gestire beni di interesse artistico storico, paesaggistico o ambientale.

Il FAI può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinatario di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 del Codice Civile.

Il FAI non ha scopo di lucro.

**art. 3** Esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 il FAI potrà:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, nell'esclusivo interesse della Fondazione, sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario o dei quali abbia comunque la disponibilità o la gestione a qualunque titolo, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare, eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;
- contribuire ai progetti di tutela e valorizzazione di beni di altri soggetti, anche promuovendo specifiche intese;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti con finalità analoghe o similari alle proprie;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese le attività di conduzione di terreni agricoli, consulenza, progettazione, organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, studio e formazione culturale, organizzazione di manifestazioni o spettacoli, promozione turistica, conduzione di esercizi commerciali strumentali alla propria attività ricettiva e di ristorazione e realizzazione o affidamento a terzi di servizi aggiuntivi.

**art. 4** Il patrimonio del FAI è costituito da:

- a. le somme inizialmente versate, come risulta dall'atto costitutivo;
- b. le elargizioni fatte da enti o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel proprio patrimonio;
- d. i beni mobili e immobili destinati al proprio patrimonio;
- e. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare a incremento del patrimonio.

**art. 5** Per l'adempimento dei suoi compiti il FAI dispone:

- a. dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;
- b. delle somme che pervengano da enti o privati interessati ai fini del FAI, destinate o meno a incremento del patrimonio;
- c. dei contributi degli Iscritti e dei Sostenitori;
- d. degli eventuali residui attivi e altri proventi attinenti l'attività di gestione e promozione culturale, nonché di qualsiasi altra attività posta in essere dal FAI;
- e. delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione a uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto sostanziale delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- f. dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di alcune delle sue finalità.

Il FAI non distribuirà, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il FAI ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un Rendiconto Economico e Finanziario secondo le disposizioni statutarie e di destinare eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle proprie attività istituzionali.

**art. 6** Saranno nominati “Sostenitori” gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscano al FAI con importanti donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo.

Nel caso in cui l'apporto dato da un Sostenitore sia di eccezionale importanza, alla qualifica di Sostenitore verrà aggiunto il termine “Benemerito”.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà di volta in volta le diverse tipologie di “Sostenitori” e i criteri di acquisto e perdita della qualifica di Sostenitore e Benemerito.

**art. 7** Ottengono la qualifica di “Iscritti” le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità del FAI, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Iscritto dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

**art. 8** Organi della Fondazione sono:

- a. il Presidente;
- b. da uno a tre Vice Presidenti;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Comitato Esecutivo;
- e. il Collegio dei Revisori;
- f. il Comitato dei Garanti.

In aggiunta agli Organi statuari può essere nominato un Presidente Onorario da parte del Consiglio di Amministrazione, anche scelto tra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione stesso; il Presidente Onorario non ha diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dall'art.29.

Tutte le cariche che non comportino particolari incarichi sono gratuite. Il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri di nomina alle cariche direttive nel rispetto dell'equilibrio di genere, riservando un numero ragionevole di cariche a componenti di sesso femminile.

**art. 9** Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Il candidato alla Presidenza deve aver svolto nel corso della sua vita significative esperienze di carattere istituzionale o professionale o gestionale, anche nei campi contemplati nell'art. 2 dello Statuto.

La sussistenza di tali competenze è verificata dal Consiglio di

Amministrazione all'atto della nomina.

**art.10** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri previsti dallo Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che in ogni caso deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

**art.11** Il Vice Presidente, il più anziano in carica in caso di più Vice Presidenti, o, in mancanza, il Consigliere più anziano in carica, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

**art.12** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quindici membri a un massimo di venticinque membri e più precisamente:

- a. da un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- b. da un Consigliere nominato dall'Assemblea degli Iscritti;
- c. da un Consigliere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i responsabili delle Delegazioni;
- d. fino a quattro Consiglieri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i Sostenitori Benemeriti.

Gli altri Consiglieri di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente per cooptazione dai Consiglieri di Amministrazione in carica con la maggioranza dei due terzi.

All'interno del Consiglio dovranno essere presenti anche figure che abbiano svolto nel corso della loro vita significative esperienze di carattere istituzionale, professionale o gestionale nei campi contemplati nell'art. 2 dello Statuto.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione verificare il rispetto e la permanenza, nel tempo, di tale requisito.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti è disposta previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 22. Nel caso di Consiglieri eletti dagli Iscritti e dai Sostenitori, il parere del Comitato dei Garanti dovrà essere espresso successivamente alla votazione delle rispettive Assemblee.

**art.13** I Consiglieri di Amministrazione restano in carica per un quinquennio e scadono con l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati. Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per non più di due ulteriori mandati.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti ingiustificatamente assenti per tre adunanze consecutive del Consiglio.

Non può essere nominato o rinnovato nella carica di Consigliere di Amministrazione chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età al momento della nomina o del rinnovo.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 29.

**art. 14** È istituito in seno al Consiglio di Amministrazione un Comitato Nomine e Partecipazione costituito da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, che durano in carica per l'intero periodo del loro mandato, salvo revoca o dimissioni.

Del Comitato Nomine e Partecipazione non fanno parte il Presidente, il/i Vice Presidente/i e (ove sia Amministratore) il Direttore Generale.

Il Comitato Nomine e Partecipazione provvederà a fornire al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei candidati per quanto riguarda la nomina dei componenti dello stesso di sua competenza ai sensi del precedente art. 12, nonché per la nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 22. Ai fini delle predette nomine il Comitato Nomine e Partecipazione raccoglie dai Consiglieri le loro eventuali proposte di candidati e si consulta con il Presidente, che è invitato di diritto a partecipare alle sue riunioni.

Il Comitato Nomine e Partecipazione monitorerà inoltre la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e proporrà a quest'ultimo di pronunciare la decadenza di quei Consiglieri che dovessero risultare ingiustificatamente assenti per oltre tre adunanze consecutive del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente art. 13.

**art.15** L'elezione dei rappresentanti dei Sostenitori e degli Iscritti sarà fatta, sempre a maggioranza degli intervenuti, da parte delle rispettive Assemblee di categoria, le quali saranno convocate e presiedute dal Presidente, che non avrà diritto di voto.

Qualora i Sostenitori o gli Iscritti siano enti o persone giuridiche, saranno rappresentati nell'Assemblea di categoria da una persona fisica dagli stessi opportunamente designata.

Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione delle Assemblee dei Sostenitori e degli Iscritti, in mancanza di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. del Codice Civile), con facoltà di rilasciare delega scritta per il voto ad altri membri della stessa Assemblea di categoria. Ciascun membro dell'Assemblea non potrà avere oltre dieci deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente a indire le Assemblee di cui sopra mediante referendum per corrispondenza, precisandone le modalità.

**art.16** Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria e lo stesso può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo previsto dal successivo art. 18 o ad uno o più dei suoi componenti.

Non possono essere delegate le seguenti attribuzioni:

- a. deliberazione sul Rendiconto Economico e Finanziario annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b. approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, degli indirizzi strategici;
- c. nomina e revoca dei membri di Commissioni e Comitati;
- d. deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione, da sottoporre all'Autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- e. deliberazioni in materia di Sostenitori e Benemeriti, motivando in caso di diniego sulle relative istanze;
- f. nomina dei componenti del Comitato Esecutivo.

Possono essere delegate solo a favore del Comitato Esecutivo le seguenti attribuzioni:

- a. deliberazione sull'accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni, disposizioni testamentarie e lasciti nonché sugli atti di acquisizione e disposizione ove si tratti di immobili o di beni mobili facenti parte del patrimonio;
- b. approvazione dei piani di lavoro e dei programmi di intervento;
- c. deliberazione delle linee guida dei rapporti con le Delegazioni.

**art.17** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità della costituzione, sia per la validità delle delibere, una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario e del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e deve esserlo qualora ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso con raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova dell'avvenuta ricezione.

La spedizione deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, riducibili a tre giorni in caso di particolare urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui



si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, ove necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**art.18** Il Comitato Esecutivo esercita i poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esamina i piani annuali e pluriennali di previsione, anche di settore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; trasmette al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni per l'assunzione delle deliberazioni relative alle attribuzioni e all'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi continuativi e/o a carattere professionale.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e fino ad un massimo di otto Consiglieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per un triennio, scadono con l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario relativo al terzo esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati e possono essere rieletti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente e decide a maggioranza.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso con lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova dell'avvenuta ricezione.

La spedizione deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, alle medesime condizioni previste al precedente art. 17.

Il Comitato Esecutivo può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente l'intero Comitato Esecutivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**art.19** È istituito il Comitato dei Garanti, costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

I componenti del Comitato dei Garanti restano in carica per un quinquennio e scadono con l'approvazione del Rendiconto Economico

e Finanziario relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati.

I Garanti possono essere rinominati sino a un massimo di due ulteriori mandati.

Il Comitato dei Garanti, prima della scadenza di ogni mandato, nomina a maggioranza assoluta i nuovi componenti dell'organo per il periodo successivo, sostituendo in ogni momento per cooptazione i componenti venuti meno.

Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato dei Garanti del quale entra a far parte.

Non può essere nominato o rinnovato nella carica di componente del Comitato dei Garanti chi ha compiuto l'ottantacinquesimo anno di età al momento della nomina o del rinnovo.

Per motivi eccezionali tale regola sul limite di età può essere derogata per un solo componente per ogni mandato, e in tal caso la decisione che provvede alla nomina o al rinnovo dovrà essere motivata.

È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 29.

**art.20** Il Presidente del Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato dei Garanti stesso tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti dura in carica fino al termine del suo mandato di Garante e può essere rinnovato sino ad un massimo di due mandati.

**art.21** I Garanti sono scelti tra coloro che:

- a. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; e, in generale, promozione della cultura e dell'arte; ovvero
- b. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della medicina, sanità, ricerca scientifica, studi storici, letterari ed umanistici; ovvero
- c. in generale, si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico, nonché nelle professioni;
- d. siano persone benemerite per servizi resi al FAI.

Può altresì essere nominato Garante un soggetto che, pur non rientrando in una delle specifiche categorie di cui alle precedenti lettere da a) a d), venga candidato alla carica da parte del Presidente e ottenga l'unanime voto favorevole dei componenti il Comitato dei Garanti.

La carica di Garante è incompatibile con quella di componente di altri organi del FAI.

**art. 22** Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza della attività del FAI rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello Statuto.

Il Comitato dei Garanti non esercita competenze gestionali e operative ma:

- (i) esprime motivati pareri preventivi vincolanti su:
  - proposte di modifiche statutarie e di scioglimento del FAI;
  - proposte di cessione di beni che formano parte del patrimonio istituzionale del FAI e di destinazione delle somme ricavate;
- (ii) si pronuncia in via preventiva, in forma vincolante, in merito alla candidatura di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) rilascia in via preventiva, in forma vincolante, il nulla osta alla nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione. Tale nulla osta potrà essere negato solo qualora i candidati non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto ovvero abbiano contraddetto nel loro comportamento personale o professionale i valori statuari che costituiscono la finalità del FAI; ricorrendo tale ipotesi, il Comitato dei Garanti motiva in ogni caso al Comitato Nomine e Partecipazione, in via riservata, le ragioni della propria decisione;
- (iv) esprime pareri non vincolanti sulle materie e questioni che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone;
- (v) si riunisce una volta l'anno con il Consiglio di Amministrazione per discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici del FAI, ricevendo aggiornamento circa l'andamento generale e sui risultati;
- (vi) nelle riunioni di cui al precedente punto (v) i Garanti che partecipano non hanno diritto di voto, ma facoltà di intervenire sugli argomenti trattati che interessano il loro ruolo.

Il Comitato dei Garanti:

- a. stabilisce con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni;
- b. nomina il Presidente del Comitato dei Garanti e i propri componenti secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20;
- c. verifica che i componenti degli organi del FAI siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal successivo art. 23; se la verifica ha esito negativo, ne promuove la esclusione avanti l'organo competente.

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**art. 23** Non possono essere nominati Garanti o Consiglieri di Amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

I Garanti e i Consiglieri di Amministrazione debbono testimoniare per iscritto con una dichiarazione sull'onore, all'atto di accettazione della carica, la condivisione dei valori statuari che costituiscono la finalità

del FAI, e inoltre il loro impegno a non contraddire tali valori nel loro comportamento personale e professionale.

**art.24** Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione di Esperti composta da esponenti con competenze professionali qualificate in diversi settori, designandone il responsabile o i responsabili qualora si ritenga più opportuno articolare la Commissione in Sottocommissioni o gruppi di lavoro distinti per aree tematiche.

Alle sue sedute possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati.

La Commissione di Esperti:

- a. esprime pareri di carattere scientifico sull'attività e sui progetti del FAI;
- b. propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**art.25** Il Consiglio di Amministrazione può nominare non più di due Direttori Generali che, muniti di comprovate capacità manageriali e culturali, ne assicurino una gestione competente, efficace e trasparente; il Consiglio di Amministrazione fissa la durata del contratto e la relativa remunerazione. Il/i Direttore/i Generale/i non fanno parte del Consiglio di Amministrazione.

**art.26** Per il raggiungimento dei suoi scopi il FAI istituisce Delegazioni locali e Presidenze Regionali, che operano attraverso la costituzione di apposito comitato per la gestione contabile amministrativa.

Possono essere altresì costituiti Consigli Regionali.

Con apposite linee guida il Consiglio di Amministrazione disciplina i compiti e le modalità di funzionamento delle Delegazioni, dei Consigli Regionali e delle Presidenze Regionali.

**art.27** Per ciascun bene culturale di particolare importanza il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di adottare un apposito regolamento e/o di nominare un Comitato di Gestione con compiti consultivi.

Del Comitato di Gestione, a sua richiesta, farà parte di diritto il donatore del bene stesso, o i suoi eredi, per la durata massima di un quinquennio dalla data dell'atto di donazione o da quella dell'apertura della successione.

**art.28** Il controllo sulla gestione del FAI è esercitato da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e tre Supplenti, che svolgono la loro attività gratuitamente.

La maggioranza dei componenti il Collegio deve essere iscritta nell'albo

dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili ed essere altresì iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali; essi restano in carica per un quinquennio, scadono con l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati e possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per non più di due ulteriori mandati.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati:

- un membro effettivo e un membro supplente dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- un membro effettivo e uno supplente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
- un membro effettivo e uno supplente dal Consiglio di Amministrazione del FAI che sceglierà anche il Presidente tra i membri effettivi.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro effettivo, il suo posto viene assunto dal membro supplente nominato dallo stesso organo che aveva nominato il membro effettivo cessato.

Il Collegio dei Revisori esercita il proprio mandato secondo quanto previsto dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili; il Collegio dovrà inoltre esprimere un parere scritto sul bilancio preventivo e sul Rendiconto Economico e Finanziario del FAI. Al Collegio si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui agli artt. 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, primo comma, 2403-*bis* e 2404 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione del FAI nomina su proposta del Collegio dei Revisori una società di revisione ovvero uno o più revisori iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali con mandato triennale rinnovabile per non più di due volte.

La società di revisione o i revisori legali così nominati svolgeranno la revisione legale dei conti e del rendiconto annuale del FAI in accordo con le previsioni, in quanto compatibili, del capo quarto del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

**art.29** Le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di limiti al numero di mandati e comunque incompatibili con quanto disposto nel presente comma non si applicano alla Fondatrice attuale Presidente Onorario del FAI Giulia Maria Crespi, la quale continuerà a mantenere a vita tale qualifica nonché la carica di Presidente del Comitato dei Garanti e la facoltà di partecipare, in qualità di Presidente Onorario, con diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di limiti di età non si applicano:

- (i) all'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Carandini, il cui mandato potrà essere rinnovato alla scadenza per un ulteriore quinquennio;
- (ii) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

dei Garanti in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente Statuto da parte dell'Autorità tutoria, i quali continueranno a ricoprire la rispettiva carica fino al termine del mandato.

Le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di limiti al numero di mandati, di cui agli artt. 13 e 19, si applicano alle nomine o ai rinnovi intervenuti successivamente alla data di approvazione delle modifiche al presente Statuto da parte dell'Autorità tutoria.

**art.30** L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**art.31** Il FAI è costituito senza limiti di durata.

Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, e in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Fondazione riconosciuta come Persona Giuridica con D.P.R. n.941 del 3 dicembre 1975, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 1976 n.89, e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n.86 della pag. 212 del volume 1°.

Ultimo aggiornamento con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano in data 30 giugno 2017.



